

Era stata iscritta ipoteca immobiliare ad insaputa del proprietario

Accesso agli atti, non sfugge neppure Equitalia Spa

XX

Equitalia Etr spa, ai sensi dell'art. 23, L. n. 241 del 1990, rientra tra i soggetti tenuti a consentire l'accesso ai documenti detenuti in quanto gestore di un pubblico servizio.

p>Con istanza ricevuta da Equitalia E.Tr. Spa la ricorrente ha chiesto il rilascio della copia della comunicazione di iscrizione ipotecaria con relativa relata di notifica, nonché di tutti gli estratti di ruolo e delle relate di notifica poste a base dell'iscrizione ipotecaria sull'immobile di sua proprietà ed a favore di E.T.R. Spa..

Afferma, inoltre, di non aver ricevuto alcuna comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria da parte di Etr spa né alcuna cartella di pagamento.

Inviava, pertanto, richiesta di accesso ai documenti sopra indicati, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte della Equitalia E. Tr.

Avverso tale atto di diniego tacito dell'accesso la ricorrente propone ricorso deducendone l'illegittimità per violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 241 del 1990.

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito, ma ha accolto la domanda del ricorrente di condanna alle spese di giudizio, poiché il ritardo circa l'esibizione dei documenti richiesti ha costretto il ricorrente a ricorrere al Tribunale: anche perché, osserva il TAR, Equitalia Etr spa, ai sensi dell'art. 23, L. n. 241 del 1990, rientra tra i soggetti tenuti a consentire l'accesso ai documenti detenuti in quanto gestore di un pubblico servizio (Cfr. T.A.R. Campania, Sez. V, n. 4414 del 2008 e T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 3980 del 2008).

Occorre notare che il criterio di pubblicità che, per l' art. 1, L. n. 241 del 1990, insieme ai "criteri di economicità e di efficacia", deve essere di supporto all' azione amministrativa, trova una più generale applicazione nell' art. 22, L. n. 241 del 1990 che introduce un diritto di conoscibilità degli atti e documenti amministrativi riconosciuto al fine "di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" mediante la circolazione delle informazioni tra Pubbliche Amministrazioni e, soprattutto, tra Amministrazione e cittadino (Cons. di Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5, che ha annullato la sentenza del T.A.R. Marche 20 dicembre 1995, n. 633).

Appare opportuno, inoltre, ricordare quanto afferma il Consiglio di Stato (Cons. di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2001, n. 1844) in materia di diritto d'accesso, al fine di cogliere il nesso fondante tra questo diritto e la PA, intesa come soggetto che

in una visione più scientifica dell'azione giuridica si va a configurare come entità d'azione e di semplificazione dell'azione amministrativa stessa: "La ratio informatrice di tale orientamento va ravvisata nella introduzione nel procedimento amministrativo del principio della dialettica processuale, per cui alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo ad *excludendum*, già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale, è subentrato il sistema della democraticità delle decisioni e dell'accessibilità dei documenti amministrativi".

(TAR CATANZARO, Sentenza, Sez. II, 10/11/2009, n. 1223)
26/11/2009